



**STUDIO LEGALE  
ZAMBELLI TASSETTO**

**NEWSLETTER  
OTTOBRE 2016**

**Sommario:**

1. **Brexit: l'impatto sui rapporti commerciali.**
2. **Sgombero di area demaniale: se il privato ne rivendica la proprietà si deve adire l'A.G.O.**
3. **Monitoraggio dell'uso di e-mail ed internet da parte del dipendente.**

## **1. Brexit: l'impatto sui rapporti commerciali.**

La c.d. Brexit potrebbe produrre un considerevole impatto sui rapporti commerciali che coinvolgono società inglesi, determinando la necessità di adoperare una serie di precauzioni a tutela della controparte Italiana o Europea nella redazione dei contratti.

Nel quadro di assoluta incertezza a seguito del referendum popolare del 23 giugno 2016, l'unica indicazione pervenuta dal governo del Regno Unito sembra essere il mese - marzo 2017 - in cui verrà invocata la clausola di recesso dall'UE contenuta nell'art. 50 del Trattato sull'Unione Europea. Tale articolo prevede che il paese dell'UE che decide di recedere, deve notificare tale intenzione al Consiglio europeo, il quale presenta i suoi orientamenti per la conclusione di un accordo volto a definire le modalità del recesso di tale paese. Tale accordo è concluso a nome dell'Unione Europea (UE) dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata previa approvazione del Parlamento europeo. I trattati cessano di essere applicabili al paese interessato a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso o due anni dopo la notifica del recesso. Il Consiglio può decidere di prolungare tale termine. Qualsiasi Stato uscito dall'Unione può chiedere di aderirvi nuovamente, presentando una nuova procedura di adesione.

Si tratta di un processo lungo e laborioso e dall'esito indeterminato. L'incertezza sulle modalità dell'uscita del Regno Unito dall'UE rende, pertanto, necessaria una disanima delle previsioni contrattuali che possano attenuare gli effetti della Brexit sui rapporti in quel momento in essere con controparti britanniche.

Gli accordi commerciali, specie se di durata prolungata nel tempo, disciplinare con clausole di forza maggiore o con le così dette MAC (Material Adverse Clause) la possibilità di recesso della controparte Italiana o Europea dal contratto al verificarsi di specifici eventi quali ad esempio cambiamenti normativi o fiscali, modifiche relative al regolamento di competenza in materia fallimentare o contrattuale, restrizioni sulla libera circolazione dei beni, servizi o persone, imposizioni di dazi o di standard difformi da quelli europei, provvedimenti di autorità governative che limitano o danneggiano l'operazione commerciale normata dal contratto di riferimento. La previsione di questo tipo di clausole deve poi disciplinare le conseguenze che derivano da una loro attivazione e che possono consistere in rimedi indennitari a favore dell'acquirente oppure l'impegno delle parti a rinegoziare i termini dell'operazione - ove possibile - mediante l'inserimento di clausole così dette di hardship che impongono un termine perentorio per il raggiungimento di un nuovo accordo, pena meccanismi di recesso.

Una tale valutazione si impone anche per i contratti in essere (nell'ottica di una possibile revisione / rinegoziazione dei rapporti commerciali esistenti).

## **2. Sgombero di area demaniale: se il privato ne rivendica la proprietà si deve adire l'A.G.O.**

Con sentenza n. 3288 DEL 20.7.2016 la Sez. V<sup>^</sup> del Consiglio di Stato ha affermato che **esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo** e rientra in quella del giudice ordinario, la controversia concernente l'impugnazione di un provvedimento di **sgombero di un'area che si assume demaniale**, nell'ipotesi in cui il ricorrente rivendichi la proprietà dell'area su cui insiste il manufatto da rimuovere.

Nel caso di specie, i Giudici di Palazzo Spada hanno ritenuto che la posizione soggettiva dei ricorrenti, in relazione alla protezione sostanziale accordata in astratto alla situazione stessa, fosse una posizione di diritto soggettivo, consistente nell'affermazione della natura privatistica dell'area di cui si discute e nella rivendicazione della proprietà dell'area stessa (Cons. Stato Sez. VI, 14 novembre 2012, n. 5741).

### **3. Monitoraggio dell'uso di e-mail ed internet da parte del dipendente.**

Con il Provvedimento n. 303 del 13 luglio 2016, il Garante della Privacy ha fornito alcuni chiarimenti sull'interpretazione del recentemente riformato art. 4 dello Statuto dei Lavoratori in tema di monitoraggio dell'uso di servizi telematici dei dipendenti sul luogo di lavoro. Pur non trattandosi di un'interpretazione vincolante, tale provvedimento avrà, comunque, un'importante seguito interpretativo da parte dei giudici chiamati a pronunciarsi in materia di privacy.

L'istruttoria concerneva l'utilizzo da parte di università di software che registravano file di log del traffico Internet (in particolare, il Mac Address e l'IP dinamico) e altre informazioni relative all'accesso ai servizi internet e all'utilizzo della posta elettronica dalle postazioni informatiche presenti in ateneo, conservandoli per diversi anni, e conduceva operazioni di controllo, tracciatura e filtraggio del traffico Internet.

Ritenuto che i dati interessati dal trattamento, sebbene anonimi in origine, fossero a tutti gli effetti "dati personali", perché associabili a persone identificabili, il Garante ha rilevato alcuni aspetti di illegittimità del trattamento di dati, tra cui l'assenza di un'informativa completa a tutti i soggetti interessati.

Il Garante ha inoltre osservato che, nella misura in cui coinvolgeva dipendenti, il trattamento nei termini descritti fosse contrario tra l'altro all'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, sia nella formulazione precedente che in discendente dalle

modifiche intervenute per effetto del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 (il c.d. Jobs Act).

Il Garante ha, altresì, indicato in merito alle specifiche caratteristiche del trattamento dei dati derivante dalla configurazione del sistema che “questo, articolandosi anche in operazioni di controllo, filtraggio, *monitoraggio e tracciatura delle connessioni e dei collegamenti ai siti internet esterni, peraltro registrati in modo sistematico e conservati per un ampio arco temporale, sia idoneo a consentire un controllo dell'attività e dell'utilizzo dei servizi della rete individualmente effettuato da soggetti identificabili. Ciò, nei casi in cui il trattamento sia posto in essere nei confronti dei dipendenti e in presenza del menzionato collegamento tra i dati relativi alla connessione e la persona utilizzatrice, consente di ricostruirne anche indirettamente l'attività e risulta, anche sotto questo profilo, in contrasto con il principio di liceità nonché con la rilevante disciplina di settore in materia di lavoro (artt. 11, comma 1, lett. a) e 114 del Codice e art. 4, l. 20 maggio 1970, n. 300). Tanto, sia con riguardo alla disciplina in materia di impiego di apparecchiature idonee al controllo a distanza dell'attività dei lavoratori vigente all'epoca in cui il trattamento è stato iniziato .... sia con riguardo al quadro normativo risultante dalle modifiche intervenute per effetto dell'art. 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151.*

*Quanto a quest'ultimo profilo, in particolare, il trattamento è effettuato, attualmente, per il tramite di apparati (differenti dalle ordinarie postazioni di lavoro) e di sistemi software che consentono, con modalità non percepibili dall'utente (c.d. in background ) e in modo del tutto indipendente rispetto alla normale attività dell'utilizzatore (cioè senza alcun impatto o interferenza sul lavoro del dipendente), operazioni di "monitoraggio", "filtraggio", "controllo" e "tracciatura" costanti ed indiscriminati degli accessi a internet o al servizio di posta elettronica.”*

Il Garante ha quindi disposto nei confronti dell'Università l'inibitoria dall'ulteriore trattamento dei dati personali con le summenzionate modalità.